



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi, 1 – 37040 Arcole

P.I. 01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - PEC: arcole.vr@cert.ip-veneto.net

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza del 29/12/2023

Deliberazione n° 30

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER L' ANNO 2024 - CONFERMA
----------	--

L'Anno **duemilaventitre**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **09:00** e presso la sala civica "Mons. B. Socche" di Arcole, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta **Pubblica Ordinaria** di 1a convocazione il Consiglio Comunale così composto:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Alessandro Ceretta	Sindaco	Presente
Giovanna Negro	Vicesindaco	Presente
Riccardo Godi	Consigliere	Presente
Davide Carli	Consigliere	Presente
Mario Gilberto Longo	Consigliere	Presente
Fabio Dal Zovo	Consigliere	Presente
Debora Boseggia	Consigliere	Presente
Matilde Bertozzi	Consigliere	Presente
Anita Pellegrini	Consigliere	Assente
Grabriella Zampicinini	Consigliere	Assente
Anna Ferraro	Consigliere	Dimissionario
Valentina Perini	Consigliere	Presente
Tiziano Attrezzi	Consigliere	Assente
Michela Barana	Consigliere	Presente

Numero totale PRESENTI: **10** –

ASSENTI: **3**

ASSENTI NON GIUSTIFICATI: **0**

Favorevoli: **8**; Contrari: **2**; Astenuti: **0**

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Il Segretario comunale **SAMBUGARO UMBERTO**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ceretta Alessandro nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30/2023

Procediamo con il punto numero cinque. Approvazioni aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" per l'anno 2024 e conferma

Vicesindaco On. Giovanna Negro: Si le aliquote rimangono ferme nessun incremento di tassazione ai cittadini e quindi anche qui manteniamo fermo quello che è il nostro impegno di non aumentare le tasse e mantenere la parola data

Sindaco Ceretta: Ci sono altri interventi?

Consigliere Perini: Sì! Allora volevamo fare una domanda che non ci risulta stipulato l'accordo con i rappresentanti di categoria per ridurre il canone .. canone concordato con il nostro comune e ne beneficiano sia i proprietari che gli affittuari eppure era successo .. nel 2003 con l'assessore Negro

Sindaco Ceretta: vabbè

Consigliere Perini: avere avuto l'incontro con i rappresentanti di categoria ma a quanto parte questo accordo non c'è ancora, quindi se non c'è però non si può fare l'agevolazione fiscale, quindi teoricamente non corrisponde al vero quello che è stato detto qui in consiglio comunale il 16 di febbraio e si è applicato per legge, ma se l'incontro è stato fatto e cosa è stato detto, cosa è stato deciso, quindi riesce per favore a darci un chiarimento arrivati a questo punto?

Sindaco Ceretta: Ci sono altri interventi?

Consigliere Perini: No!

Vicesindaco On. Giovanna Negro: in merito consigliere Perini ricordo bene di averle detto che noi possiamo già applicarlo perché il comune capofila di questo nel senso che il comune più grande e adiacente al nostro è il comune di San Bonifacio che già lo fa e pertanto vale ... vale anche per noi la stessa facoltà, basta solo applicarlo certo è che poi non si dia la colpa al comune quando non conviene alle agenzie e quant'altro e mi fermo, quindi guardi il tema tributario non sono afferrata e lo ammetto e mi fermo però ricordo bene che nell'incontro che c'è tra avvocati, quello della parte dei cittadini, dei consumatori, quello della parte delle agenzie e quello dalla parte dei proprietari di case ... loro tre avvocati con l'ufficio tributi .. che si potevano applicare, però dai proprietari degli appartamenti si sono sollevate grosse problematiche, quindi spetta al cittadino che va in affitto farsi tutelare ...

Consigliere Perini: non mi è molto chiaro sinceramente. Perché a quanto mi risulta teoricamente dovrebbe esserci uno stipulo con i rappresentanti di categoria, non è automatico che si possa applicare a questo comune direttamente, però guardi se lo dice lei mi fido, nel senso faremo delle..

Vicesindaco On. Giovanna Negro: non lo dico io, l'han detto gli avvocati quel giorno, perché io le ripeto ...

Consigliere Perini: ...

Sindaco Ceretta: mettiamo ai voti. Favorevoli, contrari, astenuti, per immediata eseguibilità favorevoli, contrari, astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in G.U. Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" è stata di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il bilancio di previsione per gli anni 2024/2025/2026 in corso di approvazione di cui all'odierno O.D.G.;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 17 Giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 Giugno;

CONSIDERATO che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

• con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

VISTO il decreto del 7 luglio del Viceministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU;

VISTO che con comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023;

PRESO ATTO che ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2024/2026 è necessario provvedere alla definizione delle aliquote;

VISTO il Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 03.06.2020 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 22.07.2020, avente decorrenza a partire dal 2020;

VISTA la Risoluzione n.2/DF del 10-03-2020 prot. 6259 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, in materia di "finzione giuridica" che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai CD o IAP di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo art.1, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvi-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche per tutti gli altri contitolari;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU" (Legge 27 Dicembre 2019, n. 160), all'art. 1 commi da 748 a 754, prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

1. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (**IACP**) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2023;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegati alla presente deliberazione;

DICHIARANDO, con voti favorevoli n. 8 contrari n. 2, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

DELIBERA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" Anno 2023:

TIPOLOGIA	ANNO 2024 <u>aliquota per mille</u>
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00)	6,0
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (cat. D/10 o di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993)	1,0
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA – (finché permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	esente
TERRENI AGRICOLI	10,2
AREE FABBRICABILI	10,2
<p>Abitazione concessa in COMODATO ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale;</p> <p><u>Per l'agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre Contratto di Comodato registrato ed il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 747 lettera c) della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i., vale a dire:</u></p> <p>che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>	10,2
FABBRICATI CATEGORIA D (inclusi D5)	10,6
IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10,2
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	10,2

1) DI DETERMINARE le seguenti **DETRAZIONI, RIDUZIONI e ASSIMILAZIONI** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2024:

- a) **per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) **per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00**.
- c) **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati** si considera una **riduzione del 50%** sulla base imponibile, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si considerano i fabbricati aventi un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per i quali sono necessari interventi di risanamento o restauro conservativi;

per le unità immobiliari – escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 – **concesse in comodato d'uso gratuito** a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale si considera una **riduzione del 50%** sulla base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che vi sia il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 747 lettera c) della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i., vale a dire: che il comodatario utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale, che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

- d) viene considerata **adibita ad abitazione principale** rientrante, quindi, nell'esenzione dell'IMU, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani (a partire dai 65 anni di età) o disabili (con riconoscimento della percentuale di invalidità del 67%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata e abbia le utenze di fornitura di acqua, luce e gas disattivate;

2) DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2024, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 Ottobre 2024; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 Ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

3) DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 8 (Ceretta, Negro, Godi, Carli, Longo, Dal Zovo, Boseggia, Bertozzi), contrari n. 2 (Perini, Barana), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento, stante l'urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il SINDACO

Il SEGRETARIO

=====

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

L'INCARICATO

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Arcole ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.